

COMUNE DI SCARPERIA

NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITA'

Il Sindaco

Visto l'art.1,comma 2), della Legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante “ Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”;

informa che

la norma sopra citata prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito da parte dello stesso Comune.

Tale annotazione è apposta sulla tessera elettorale dell' elettore dall'Ufficio Comunale,previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Ciò al fine di evitare all'elettore fisicamente impedito di doversi munire, di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito certificato medico.

informa inoltre

che, per effetto della citata Legge n. 17/2003, gli elettori fisicamente impediti esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Lì 23/02/2010

IL SINDACO
Sandra Galazzo